



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI RIETI
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI AMATRICE
Località San Cipriano 02012 AMATRICE Tel. - Fax 0746826321
C.F. 80018310575 ✉ riic81100q@istruzione.it RIIC81100Q@PEC.ISTRUZIONE

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

MASCHILE E FEMMINILE

A.S. 2017-2018

Indice

✓ <i>Premessa</i>	pag. 3
✓ <i>Disposizioni generali</i>	“ 3
✓ <i>Disposizioni amministrative</i>	“ 4
✓ <i>Personale del convitto – Personale educativo</i>	“ 5
✓ <i>Funzionamento del convitto</i>	“ 6
✓ <i>Comportamento dei convittori</i>	“ 8

Premessa

Il Convitto è un'Istituzione preposta alla promozione educativa, culturale, e ricreativa e al perseguimento del benessere psicofisico dei giovani che accoglie; esso rappresenta un mezzo particolarmente idoneo a rendere più proficui gli insegnamenti impartiti a scuola, poiché educa i giovani al senso della consapevolezza e della responsabilità.

Per favorire il conseguimento di queste finalità, sono necessarie regole che garantiscano i diritti e i doveri dei discenti e delle loro famiglie. Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente, poiché qualsiasi comunità, anche la più piccola, necessita di regole che consentano una civile e pacifica convivenza. In questo modo, si garantisce che l'ambiente sia confortevole e appropriato ad accogliere i ragazzi che affrontano le sfide e le difficoltà legate alla vita fuori dal contesto familiare.

a) Disposizioni Generali

Art. 1

Possono frequentare il Convitto di Amatrice (RI) gli alunni e le alunne (di seguito denominati "convittori") iscritti alla Scuola Secondaria di II grado - Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo Internazionale. Il numero dei convittori ospitati è determinato dalla disponibilità dei locali, che può variare di anno in anno in funzione dei convittori in uscita e delle adesioni alla mobilità studentesca.

Art.2

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei suoi Collaboratori, esamina le domande di ammissione e riammissione al Convitto, redige l'elenco nominativo delle domande accolte e formula la relativa motivazione.

Art. 3

Il Convitto è aperto tutti i giorni, dal Lunedì alla Domenica, per l'intero anno scolastico, con periodi di chiusura programmati in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive. Ogni qualvolta le lezioni scolastiche siano sospese per due o più giorni consecutivi, la Direzione valuta, in base all'eventuale presenza di convittori, l'opportunità di disporre la chiusura o l'apertura del Convitto, in modo da garantire, se necessario, i servizi convittuali anche in tali giorni.

Art. 4

Non sono ammessi a rientrare in convitto i convittori che abbiano tenuto un comportamento irrispettoso nei rapporti con i compagni, con la Direzione, con il personale educativo, docente e A.T.A., o che abbiano violato gravemente le norme della civile convivenza.

Art. 5

Il Dirigente Scolastico può consentire, compatibilmente con le disponibilità dei locali, l'ospitalità in convitto di studenti in mobilità o presenti per brevi scambi culturali.

b) Disposizioni Amministrative

Art. 6

Per l'iscrizione al Convitto i genitori/tutori (o chi ne fa le veci) degli alunni (anche di quelli maggiorenni) devono presentare un'esplicita richiesta firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico. I genitori separati o divorziati, all'inizio dell'anno scolastico, dovranno presentare l'apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi di Stato, per non recare alcun tipo di inconveniente di ordine legale in relazione all'affidamento dei minori e per effettuare visite.

I genitori si impegnano al pagamento della retta (escluso anno scolastico 2017/18) e ad osservare, insieme ai loro figli, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra la famiglia e il Convitto.

Si impegnano altresì al versamento di un deposito cauzionale pari a 100 € a convittore, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio d'Istituto. Tale importo sarà restituito alla famiglia al termine del ciclo di studi, solo in assenza di danni cagionati dal convittore. Qualora la cauzione venga parzialmente o totalmente utilizzata per danni, la famiglia si impegna all'immediato reintegro della stessa.

Qualora la cauzione non sia sufficiente a coprire per intero il danno cagionato dal Convittore, la famiglia è tenuta a provvedere al pagamento immediato della somma di denaro mancante.

Art. 7

L'ammontare della retta viene stabilito annualmente dal Consiglio d'Istituto. La retta dà diritto: all'assistenza del personale educativo, al vitto (prima colazione, pranzo e cena), all'alloggio (in camere singole o doppie o triple), al servizio di lavanderia e stireria interne della biancheria personale degli alunni, ad un presidio di primo soccorso infermieristico e all'utilizzo degli spazi interni al Convitto dedicati agli iscritti (biblioteca, aule comuni, strutture sportive interne); si precisa

che, fino alla costruzione del Convitto, i convittori potranno usufruire di un'aula e dei servizi della scuola.

c) Personale del Convitto - Personale Educativo

Art. 8

Il personale educativo, collocato dalla normativa vigente nell'area docente, ha la funzione di contribuire alla formazione ed educazione dei convittori, attraverso la guida e la consulenza nell'attività di studio, la promozione e l'organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale, sportivo e ricreativo, l'assistenza in ogni momento alle loro necessità. Inoltre, cura i rapporti con i genitori degli alunni e con i loro insegnanti curricolari, contribuisce alla progettazione di percorsi educativi individualizzati e alla loro realizzazione e, partecipa agli incontri organizzati dalla scuola.

Art. 9

Il Collegio degli Educatori delibera il piano annuale delle attività connesse alle funzioni del personale educativo, che deve armonizzarsi con la programmazione educativo-didattica. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle norme vigenti e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, convocherà una riunione per monitorare l'andamento delle attività deliberate.

Art. 10

L'orario di servizio degli Educatori e delle Educatrici (di seguito definiti "Educatori"), assegnati al settore, viene proposto annualmente dai Coordinatori del Convitto e dai Collaboratori della Direzione al Dirigente Scolastico per l'approvazione, in relazione all'organico disponibile e alle necessità organizzative ed educative. L'orario deve consentire la necessaria assistenza educativa per l'intera settimana, pertanto, per garantire maggiore sorveglianza e supporto scolastico, gli educatori dovranno rispettare i turni, come da allegato.

PERSONALE A.T.A.

Art. 11

Il personale A.T.A. (infermiere, guardarobiere, cuoco, custode), nello svolgimento delle proprie funzioni specifiche, concorre all'erogazione di servizi indispensabili per il buon funzionamento della struttura convittuale.

L'orario del Personale A.T.A. deve essere funzionale alle esigenze e necessità dei convittori, il DSGA provvederà a redigere, per ogni anno scolastico, il piano annuale di lavoro.

d) Funzionamento del convitto

Art. 12

All'inizio dell'anno scolastico, gli Educatori assegnati al settore provvedono ad accogliere i convittori nelle varie camere, tenendo conto, per quanto possibile, della classe frequentata, dell'età e dei rapporti personali tra gli alunni. Ogni atto di qualunque genere che provochi rotture, guasti, deturpazioni o menomazioni del patrimonio mobile o immobile comporta un addebito individuale (vedi art.6). L'addebito può essere collettivo, nel caso in cui non sia possibile risalire all'individuazione del/dei responsabile/i, e determina un provvedimento disciplinare qualora nell'atto si riscontri volontarietà.

Art. 13

Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore o ingenti somme di denaro. La Direzione non risponde degli oggetti personali dei convittori né di ammanchi di denaro, pur cercando di prevenire eventuali furti con ogni strumento in suo possesso. Il Convitto risponde esclusivamente degli oggetti di valore e del denaro preventivamente accettati in deposito dalla Direzione.

Art. 14

Il Dirigente Scolastico o gli Educatori possono ispezionare in qualunque momento le camere e, alla presenza degli interessati, gli oggetti personali dei convittori. In assenza dei ragazzi interessati all'ispezione, per casi gravi e motivati, il Dirigente può autorizzare l'apertura di eventuali "mezzi di chiusura" (lucchetti) utilizzati dal convittore.

Art. 15

I convittori, al momento dell'accoglienza, ricevono copia della chiave della propria cameretta, per garantire ad ognuno di loro riservatezza e cura dei propri effetti personali. I ragazzi sono tenuti a custodire la chiave con scrupolo e responsabilità. In caso di smarrimento della stessa, gli Educatori valutano se sia opportuno o meno provvedere a fornire un duplicato.

Art. 16

L'accesso di estranei in convitto è attentamente valutato e autorizzato dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori e dal personale educativo presente in servizio.

MENSA E VITTO

Art. 17

Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio, dove tutti gli alunni devono recarsi, ad eccezione di quelli ammalati, puntualmente e in abbigliamento consono, secondo le regole della buona educazione.

Art. 18

Il menù è formulato da personale esperto, tiene conto dei desideri dei giovani e del loro fabbisogno nutrizionale; può essere variato in relazione a particolari esigenze, motivi di culto o condizioni di salute, in quest'ultimo caso, previa prescrizione medica.

Art. 19

Compatibilmente con la capacità ricettiva e le possibilità organizzative del servizio mensa, possono essere occasionalmente autorizzati dal Dirigente Scolastico a consumare i pasti nel refettorio del Convitto, gli altri alunni della classe, e dietro pagamento della quota-pasto fissata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, genitori di alunni, Educatori e Docenti non in servizio ed esterni.

IGIENE E SERVIZIO SANITARIO

Art. 20

Le famiglie sono tenute, ad inizio anno scolastico, a compilare scrupolosamente il Questionario Sanitario fornito dalla segreteria, che attesti lo stato di salute dei propri figli.

I convittori sono assistiti per l'intero anno scolastico dall'infermiere del Convitto. Possono altresì richiedere, ad inizio anno scolastico, l'iscrizione presso la A.S.L. territoriale per l'assistenza medica di base. Il medico è designato dalla A.S.L. competente.

Art. 21

In caso di malattia, qualora il disturbo si presenti di lieve entità e di breve durata, previa comunicazione alla famiglia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel Convitto stesso; negli altri casi, sentito il parere del medico, verranno disposti gli accorgimenti necessari per il rientro in famiglia del convittore ammalato o, nei casi particolarmente gravi, per il ricovero in ospedale. In caso di irreperibilità o impossibilità del/dei genitore/i, il personale educativo provvederà a contattare il "raccomandatario" indicato all'atto dell'iscrizione.

Art. 22

Come previsto dalla normativa vigente, è severamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni al Convitto. Tale divieto è esteso a tutti, il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di rivalersi economicamente sui trasgressori.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 23

Ai rapporti di collaborazione tra il Convitto e la famiglia si attribuisce primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione degli stessi.

Ogni Educatore, quando ne ravvisi la necessità, contatta informalmente i genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative degli alunni, oppure chiede al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori che vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle famiglie. I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con la Direzione o con gli Educatori. Durante l'anno si organizzano diverse occasioni di incontro con i familiari dei convittori (festa di accoglienza, ricevimento settimanale, ricevimento in occasione dei colloqui quadrimestrali del Liceo).

e) Comportamento dei convittori

NORME E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 24

La vita convittuale si fonda sul senso di responsabilità, di dignità personale e di solidarietà. Pertanto, i rapporti interpersonali all'interno dell'Istituto non possono che ispirarsi ai valori della lealtà, della fiducia, della stima e del rispetto reciproco. A tale proposito, i convittori sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni di carattere generale:

- Divieto assoluto di assunzione o detenzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti: è severamente vietato il consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. La Direzione effettuerà controlli periodici nelle camere e negli armadi dei Convittori, alla presenza degli stessi e del Coordinatore di settore e, segnalerà alle autorità competenti i convittori nelle cui stanze siano stati trovati indizi del possesso di sostanze illegali;
- Divieto assoluto di praticare il gioco d'azzardo, scommesse e qualunque tipo di attività, seppure ludica, che preveda scambio di denaro;
- In caso di sciopero: nelle situazioni in cui sono previste manifestazioni di sciopero da parte del personale docente delle scuole frequentate dai convittori, si dispone quanto segue:
 - I convittori sono tenuti in ogni caso a recarsi regolarmente a scuola;
 - I convittori, giunti alla sede scolastica, non possono prendere iniziative personali, ma devono attenersi alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, che consentirà il rientro in Convitto solo in assenza di sorveglianza minima;

- Non è assolutamente consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni, né recarsi in altri luoghi, nel caso in cui la Scuola dichiara di non essere in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni;
- Divieto di accesso ai piani e alle camere dei convittori: non è consentito ai genitori o ai familiari accedere liberamente nel settore e nelle camere dei convittori, fatto salvo il giorno dell'accoglienza e del rientro definitivo in famiglia al termine dell'anno scolastico. Durante l'anno può essere concesso per particolari esigenze l'ingresso ai genitori, ma in orario consono e previa autorizzazione dell'Educatore in servizio

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporterà l'immediata convocazione dei genitori e una sanzione disciplinare, mentre le eventuali assenze dovute a tali circostanze non saranno giustificate dai responsabili dell'Istituzione educativa, ma dai genitori.

Guardaroba: i convittori, con il permesso dell'Educatore, possono eccezionalmente recarsi in guardaroba, durante gli orari consentiti, per particolari necessità. Ad inizio anno scolastico, le famiglie avranno cura di depositare in guardaroba tutta la biancheria necessaria indicata al momento dell'iscrizione. Tutti i capi di vestiario dovranno essere singolarmente numerati con la matricola assegnata. Ogni settimana, la biancheria sporca dovrà essere depositata nell'apposita sacca per il lavaggio, che sarà ritirata dal personale addetto nei giorni stabiliti. Per evitare spiacevoli inconvenienti, si consiglia vivamente di effettuare personalmente il lavaggio di eventuali capi particolarmente delicati.

Pulizia personale e abbigliamento: i convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale e a indossare sempre un abbigliamento adeguato, pulito e consono all'Istituzione educativa.

Pulizia e ordine della camera: per la pulizia delle camere sono preposte persone addette a tale funzione e, affinché le stesse riescano ad espletare il proprio lavoro, è richiesto ai convittori di mantenere il massimo ordine nel disporre i propri indumenti e gli effetti personali.

Responsabilità per danni: il convittore, che procura danni, volontariamente o per grave negligenza, ai beni altrui o dell'Istituto, è tenuto a risarcire integralmente il danno e sarà oggetto di una sanzione disciplinare, in relazione alla volontarietà e all'entità del danno provocato.

Medicinali: è fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, che vanno depositati in infermeria con la relativa prescrizione medica, quando previsto, e somministrati dall'infermiere. Eventuali patologie, allergie e intolleranze

alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate per iscritto alla Direzione.

Uso del telefono e di altri dispositivi elettronici: si raccomanda un uso corretto, discreto e moderato del telefono cellulare che, comunque, non potrà essere utilizzato durante le ore di studio e durante i pasti. Dopo le ore 23.00, i telefoni cellulari e i computer devono essere rigorosamente mantenuti spenti.

Autoveicoli e motoveicoli: i convittori non possono portare il proprio veicolo all'interno degli spazi convittuali.

Art. 25

Ogni convittore è tenuto a:

- ✓ Rispettare le regole di convivenza democratica e usare modi cortesi verso tutto il personale in servizio nell'Istituto e, più in generale, mantenere ovunque un contegno improntato al senso di civismo;
- ✓ Rendere conto al Dirigente Scolastico e agli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico, rispettando le indicazioni fornitegli;
- ✓ Osservare gli orari predisposti per le attività interne, con particolare attenzione alle ore da dedicare allo studio;
- ✓ Curare scrupolosamente l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria camera, il rispetto per gli spazi comuni e i locali dell'Istituto;
- ✓ Frequentare regolarmente l'attività scolastica e assolvere con costanza gli impegni di studio;
- ✓ Osservare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente e affisse in tutti i locali;
- ✓ Utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e gli strumenti dei quali venga autorizzato l'uso, senza arrecare danni al patrimonio dell'Istituzione, all'integrità personale o ai beni di altri convittori;
- ✓ Porre eventuali critiche o osservazioni in modo corretto ed educato.

ORARI GIORNALIERI

Art.26

La vita convittuale è scandita da orari che consentono un giusto equilibrio tra lo studio, i momenti ricreativi e quelli di riposo e che ciascun convittore è tenuto a rispettare, secondo le indicazioni del personale educativo in servizio.

In linea di massima, tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti e in relazione all'orario scolastico, segue il prospetto sottostante:

➤ Ore **7.00-7.45** Sveglia e igiene personale.

Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugio, ad occuparsi dell'ordine della propria persona e della propria camera: a nessuno è concesso di rimanere a letto

arbitrariamente. Il convittore, che non si sentisse in grado di alzarsi in quanto ammalato, è tenuto ad avvertire immediatamente l'Educatore in servizio, che provvederà a chiamare il medico, ad avvertire la famiglia e ad informare il Coordinatore di settore e la Direzione.

Nei casi più gravi, la famiglia è tenuta a prelevare il convittore e a predisporre il temporaneo rientro a casa.

Ai convittori non è permessa la presenza nei locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute. Nei giorni di assenza da scuola, il convittore dovrà ovviamente riposare e rinunciare all'eventuale uscita pomeridiana.

- Ore 7.45-8,10 Prima colazione

I convittori vanno in refettorio in gruppo con l'Educatore in servizio e, al termine della colazione, si recano puntualmente e senza indugio in classe.

- Ore 8.20-13.40 Lezioni scolastiche
- Ore 13.45-14.45 Pranzo a mensa con Educatori in servizio
- Ore 14.45-18.30 Studio e attività programmate

Al termine del pasto, gli Educatori conducono i convittori in un'aula studio comune o nella propria cameretta, per iniziare le attività educative pomeridiane. Laddove possibile, per una migliore gestione del gruppo, utilizzano una sala comune, in cui i ragazzi svolgono i compiti loro assegnati con serietà ed impegno, sotto il costante controllo degli Educatori e con il supporto degli stessi.

A nessuno è consentito disturbare lo studio altrui. Durante tali periodi di studio è assolutamente vietato utilizzare telefoni cellulari, impedendo la concentrazione altrui e provocando confusione.

- Ore 18.30-19.30 Studio e/o attività sportive e ricreative interne ed esterne
- Ore 19.30-21.00 Cena e ricreazione serale
- Ore 21.00-22.00 Tempo libero, attività ricreative, studio assistito

I convittori, che abbiano terminato i compiti loro assegnati per il giorno successivo, possono dedicarsi ad attività varie (di tipo culturale, sportivo o ricreativo), sotto la costante supervisione dell'educatore in servizio. I convittori che necessitino di altro tempo da dedicare al completamento dell'attività di studio possono utilizzare questa fascia oraria.

- Ore 22.00 Rientro nelle proprie camere, igiene personale
- Ore 22.30 inizio del riposo notturno.

Dopo le ore 22.30, i ragazzi che abbiano necessità di proseguire l'attività di studio, devono farne motivata richiesta all'Educatore in servizio notturno che, valutati i singoli casi, deciderà se autorizzare o meno le richieste.

STUDIO E TEMPO LIBERO

Art. 27

Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita in convitto. Dedicarsi allo studio è necessario per tutti, per un tempo che deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche e personali degli alunni. Deve sempre svolgersi con la diligenza e la concentrazione necessarie, quindi in silenzio ed

evitando di disturbare gli altri convittori. L'orario di studio deve essere rispettato integralmente e non è permesso giungere in ritardo, né assentarsi o uscire, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Educatore di riferimento.

Art. 28

Sono previsti dei momenti giornalieri di tempo libero, che i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente regolamento, usufruendo degli spazi interni ed esterni dedicati. Anche in tali occasioni, i ragazzi dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato.

Art. 29

Durante il tempo libero i convittori potranno uscire dal Convitto solo se accompagnati dal personale educativo di turno o prelevati da un familiare o da un raccomandatario.

Gli alunni, previa autorizzazione, possono inoltre partecipare a gare sportive, convegni, spettacoli cinematografici e teatrali, compatibilmente con gli impegni di studio.

PERMESSI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 30

Durante l'assenza dal Convitto, relativa a permessi concessi nonché durante il rientro in famiglia, il Convitto non è responsabile per danni o infortuni in cui il convittore possa essere coinvolto o che possa provocare a sé o agli altri, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Al rientro in Convitto, il convittore ha l'obbligo di presentarsi all'Educatore per segnalare la propria presenza.

Art. 31

I convittori residenti nel raggio di 100 km ogni venerdì, al termine delle lezioni, tornano in famiglia e possono rientrare o la domenica sera o il lunedì mattina.

Il terzo fine settimana di ogni mese anche gli studenti residenti oltre i 100 km rientrano in famiglia e possono rientrare o la domenica sera o il lunedì mattina.

I genitori, per prelevare i figli, devono inviare comunicazione all'indirizzo mail della scuola, indicando le date e gli orari di uscita e di rientro.

I convittori che desiderino pernottare fuori dal convitto, presso familiari o persone di fiducia della famiglia, dovranno farsi inviare via mail dai genitori una richiesta dettagliata di permesso scritto, motivando la richiesta e completandola con tutti i dati relativi all'orario di uscita, all'orario di rientro, ai nominativi e ai recapiti delle persone da cui si recano. I convittori potranno uscire solo se prelevati da un genitore o da un adulto delegato dalla famiglia.

Su esplicita e motivata richiesta – tramite mail – dei genitori, i convittori possono rientrare in famiglia anche durante la settimana.

In occasione delle vacanze natalizie e pasquali, le modalità per il rientro in famiglia saranno comunicate con apposita circolare.

Al termine del proprio ciclo di studi, per i convittori impegnati negli Esami di Stato, il rientro definitivo in famiglia o comunque l'uscita dall'Istituto dovrà avvenire al massimo nelle 24 ore immediatamente successive alla prova orale conclusiva.

Art. 32

Il convittore presente in convitto non può assentarsi dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo, che sarà esaminato ed esplicitamente autorizzato dagli Educatori. Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate sull'apposito libretto dagli educatori in servizio, preventivamente delegati dalle famiglie.

Art. 33

Durante la permanenza in Convitto, i convittori potranno partecipare, al di fuori dell'orario delle lezioni e sotto la responsabilità di insegnanti ed Educatori interessati, a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dell'Istituto, sempre che ne siano stati preventivamente informati i genitori.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 34

L'Istituzione Educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi; tuttavia, la non osservanza del presente regolamento costituisce motivo di provvedimento disciplinare, secondo i criteri della gradualità e della proporzionalità e, per quanto possibile, ispirato al principio educativo della riparazione del danno, secondo il seguente schema:

1. Richiamo verbale (riportata sul registro);
2. Richiamo scritto (nota disciplinare), di cui viene data comunicazione al Dirigente Scolastico, ai suoi Collaboratori e alle famiglie;
3. Provvedimenti educativi a riparazione e compensazione delle violazioni, che comprendono una o più sospensioni del permesso di ricreazione e/o uscita, eventuale risarcimento materiale del danno, eventuale conversione del provvedimento (vedi art.42);
4. Sospensione temporanea dal Convitto;
5. Allontanamento dal Convitto.

COMPORTAMENTI SANZIONABILI

- Arrecare danni ad arredi e strutture degli ambienti convittuali;

- Arrecare danni a beni di altre convivtrici e/o convittori;
- Sottrarre o occultare beni del convitto ;
- Sottrarre o occultare beni di altri convittori;
- Uso incivile dei servizi igienici e/o uso irrispettoso degli ambienti convittuali;

- Trasgressione al divieto di fumo ;
- Introduzione in convitto di sostanze quali alcool e droghe;
- Mancanza di osservanza delle norme di sicurezza;

- Allontanarsi dal convitto senza autorizzazione;
- Assenze arbitrarie;
- Reiterati ritardi ,nel rientro in Convitto, non giustificati;

- Utilizzare in modo improprio, lesivo della dignita' delle persone e non autorizzato, qualsiasi strumento audiovisivo;
- Comportamenti scorretti, caratterizzati da espressioni verbali e/o gesti che connotino mancanza di rispetto nei confronti delle/dei convivtrici/convittori e del personale scolastico tutto (Costituisce particolare aggravante una motivazione di carattere razzista o di intolleranza verso qualsiasi tipo di diversità);
- Comportamenti aggressivi, nei confronti delle/dei convivtrici/convittori e del personale scolastico tutto, tali da violare la dignita' ed il rispetto della persona umana (Costituisce particolare aggravante una motivazione di carattere razzista o di intolleranza verso qualsiasi tipo di diversità) ;

I provvedimenti di cui ai punti 1-2 saranno decisi dal personale educativo e dal Coordinatore di settore. I provvedimenti di cui ai punti 3-4-5 saranno comunicati con provvedimento del Dirigente Scolastico, in seguito alla valutazione dei singoli casi affrontati dall'apposita Commissione Disciplinare.

Art. 35

Il Consiglio di Disciplina viene istituito all'inizio di ogni anno scolastico, ed è composto dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, dagli educatori e dal Commissario Straordinario.

Tale Commissione esamina i comportamenti scorretti dei convittori, ne considera le varie implicazioni e adotta i provvedimenti disciplinari del caso su fatti ed avvenimenti gravi, che successivamente il Dirigente Scolastico provvederà a ratificare.

In presenza di atti gravi, il Consiglio verrà convocato immediatamente dal Dirigente Scolastico o dalla maggioranza dei componenti.

Art. 36

Il convivitore viene convocato e ascoltato dal Consiglio di Disciplina prima che questo adotti la sanzione ritenuta idonea al caso; esiste inoltre la possibilità di fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola.

Di ogni sanzione viene data comunicazione scritta alla famiglia del convivitore e viene tenuta copia agli atti nel fascicolo personale.

NORME DISCIPLINARI - DIVIETI

Art. 37

Si ribadisce che ai convittori non è consentito:

- ✓ Fumare nei corridoi, nelle camerette e in nessun altro locale all'interno dell'Istituto e del Convitto, secondo la normativa vigente e le circolari emanate dal Dirigente Scolastico;
- ✓ Alzare la voce nelle conversazioni;
- ✓ Assumere atteggiamenti irrispettosi nei confronti di compagni, Educatori, Docenti, personale A.T.A. o altri operatori dell'Istituto;
- ✓ Offendere, ingiuriare e insultare i compagni e/o il personale che opera nell'Istituto;
- ✓ Mancare ai propri doveri di diligenza e puntualità;
- ✓ Usare strumenti musicali e mezzi audiovisivi durante il riposo notturno;
- ✓ Fare la doccia e utilizzare asciugacapelli durante il riposo notturno;
- ✓ Correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti;
- ✓ Allontanarsi dai locali del settore, senza autorizzazione da parte del personale educativo in servizio;
- ✓ Riunirsi in gruppi nelle camerette, senza l'autorizzazione dell'Educatore presente;
- ✓ Indossare abbigliamento non consoni all'ambiente comunitario convittuale;
- ✓ Introdurre e possedere animali nelle camere;
- ✓ Detenere farmaci o derrate alimentari deperibili nella propria camera;
- ✓ Assumere farmaci se non autorizzati dal personale medico e/o infermieristico del convitto;
- ✓ Detenere e utilizzare fornelli elettrici o a gas e altri dispositivi elettrici non autorizzati;
- ✓ Violare le norme di sicurezza;
- ✓ Detenere armi, coltelli o altri oggetti taglienti/pericolosi e atti a offendere;
- ✓ Assumere, detenere o divulgare alcolici o sostanze stupefacenti di qualunque natura, composizione o provenienza;
- ✓ Detenere e divulgare materiale cartaceo o film di carattere pedopornografico;
- ✓ Imbrattare le superfici interne ed esterne dell'Istituto;

- ✓ Sottrarre, appropriarsi, occultare o danneggiare beni che appartengano al Convitto;
- ✓ Recare danni ai beni mobili o immobili facenti parte dell'Istituto, o delle sue pertinenze esterne.

MANCANZE GRAVI

Art. 38

Nessun convittore può:

- ✓ Attuare comportamenti scorretti durante le uscite programmate in Italia e all'estero, come allontanarsi senza autorizzazione dal gruppo e dagli accompagnatori, o danneggiare immobili o mezzi di trasporto;
- ✓ Assentarsi arbitrariamente dalle lezioni e/o falsificare la firma di giustificazione;
- ✓ Appropriarsi, occultare o danneggiare proprietà altrui;
- ✓ Offendere gravemente la dignità delle persone;
- ✓ Compiere atti di violenza, bullismo e *cyber bullismo* verso i compagni;
- ✓ Compiere atti e molestie di carattere sessuale;
- ✓ Agire comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
- ✓ Attuare comportamenti che violino leggi, regolamenti e ordini, per i quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa o dolo, che possano inoltre determinare turbamento all'interno della comunità educativa.

PROVVEDIMENTI

Art. 39

I richiami verbali e scritti, su apposito registro, vengono comminati dagli Educatori in servizio, che avranno cura di contestare al convittore la violazione disciplinare, spiegandone le ragioni nonché di annotare, quando necessario, il provvedimento sul registro di squadra, dandone comunicazione alla Direzione e alle famiglie. Qualora gli Educatori non procedano ad annotare i comportamenti non virtuosi dei convittori, il Dirigente Scolastico attiverà nei loro confronti gli opportuni procedimenti sanzionatori.

Art. 40

Quando sia necessario il temporaneo allontanamento dalla comunità educativa, il Dirigente Scolastico valuta i casi di applicabilità, deferisce il convittore al Consiglio di Disciplina e poi procede per l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di recidiva, violenza o particolare gravità, ove non siano attuabili interventi volti ad un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità.

Art. 41

Il provvedimento viene deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria.

Art. 42

In caso di mancanze non particolarmente gravi, al convittore è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità educativa.

L'organo che emana il provvedimento (Consiglio di Disciplina), rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nel comminare la sanzione provvede contestualmente ad offrire al convittore la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità.

Il convittore che intenda avvalersi della facoltà di conversione è tenuto a comunicarlo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico adotta i conseguenti e opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività di conversione o ne respinge l'istanza in caso di atti gravi e/o recidivi.

Art. 43

L'entrata in Convitto dell'allievo implica conoscenza e accettazione del presente regolamento.

Art. 44

Il presente regolamento ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.